



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
VIA MATTEOTTI, 34 – 28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)

RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA
ASILO NIDO COMUNALE

VIA LIBERIO MIGLIO, 13
28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)



DOCUMENTO: PROGETTO ESECUTIVO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NOME FILE: ENR_733_A_MP_QbIII.04_CSA_REV_0.0

DATA: 2 SETTEMBRE 2024

REVISIONE: 0.0

COMMESSA: ENR_733_A



Il tecnico incaricato:

Ing. Patrizio Gattoni



Borgomanero (NO) – Via Loreto, 7
Tel./Fax: 0322.095271
e-mail: info@artecosrl.it
www.artecosrl.it

AR/TE/CO®

SOMMARIO

1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
1.2 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE	4
1.3 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	4
1.4 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI	4
1.5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	5
1.6 - DOCUMENTI CONTRATTUALI	5
1.7 - TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI. PENALE PER IL RITARDO	5
1.8 - DIFESA AMBIENTALE	6
2 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	7
2.1 - ORDINI DI SERVIZIO	7
2.2 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI	7
2.3 - PROGRAMMA DEI LAVORI	7
2.4 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	8
2.5 - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI	8
2.5.1 - NORME GENERALI	8
2.5.2 - MANO D'OPERA	9
2.5.3 - NOLEGGI	9
2.5.4 - TRASPORTI	10
2.5.5 - MATERIALI A PIÈ D'OPERA O IN CANTIERE	10
3 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI	11
3.1 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI	11
3.2 - VARIAZIONI DEI LAVORI	12
3.3 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	12
4 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	13
4.1 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.	13
4.2 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA	18
4.3 - DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTA DENUNCIA AGLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED ANTINFORTUNISTICI	19
5 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	20
5.1 - VALUTAZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	20
5.2 - OPERE IN ECONOMIA	20
6 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	22
6.1 - IMPORTO DELL'APPALTO	22
6.2 - CATEGORIA DEI LAVORI – SUBAPPALTO	22
6.3 - NUOVI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI	24
6.4 - ANTICIPAZIONI – PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE	25

7 - CONTROLLI	28
7.1 - COLLAUDI	28
7.2 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE	28
8 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	30
8.1 - C.R.E.	30
8.2 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL C.R.E.	30
9 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
9.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	31
9.2 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
10 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.....	32
10.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE.....	32

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di opere, somministrazione e prestazioni necessarie per lavori di efficientamento energetico della centrale termica a servizio dell'asilo nido comunale sita in via Liberio Miglio n.13 nel comune di Bellinzago Novarese (NO).

Nello specifico verranno eseguite le seguenti lavorazioni:

1. Svuotamento dell'impianto esistente previa pulizia interna delle tubazioni mediante condizionatori chimici.
2. Rimozione di generatore di calore esistente, rimozione collettori di distribuzione, rimozione bollitore sanitario esistente, rimozione pompe di circolazione, tubazioni e raccordi esistenti con conseguente smaltimento;
3. Fornitura e posa in opera di nuovo generatore di calore a condensazione, nuovo bollitore sanitario, nuove pompe di circolazione. Compreso tutti gli apprestamenti necessari al corretto funzionamento.
4. Sostituzione valvole radiatori con nuove termostattizzabili ed installazione di relativa testa termostatica. 
5. Riempimento impianto e rimessa in funzione.

La presente descrizione dei lavori fa riferimento al computo metrico e agli elaborati grafici allegati, che costituiscono parte dei documenti contrattuali. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, dovranno essere finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza. Fanno parte dell'Appalto anche eventuali modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dalla D.L. che dal Committente. Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Si precisa che all'interno degli immobili oggetto dell'intervento sono presenti attività scolastiche. L'Appaltatore dovrà prendere visione dello stato dei luoghi e dovrà valutare le interferenze con le attività presenti in sede di offerta e non saranno accettate richieste di sospensione e di danni a seguito di ritardi imputabili a ciò.

1.2 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

Nell'accettare i lavori l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché tutti gli impianti che le riguardano;
- di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche dei tempi previsti per la durata dei lavori;
- di avere valutato, nella propria offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti, nonché sugli oneri e sugli obblighi di cui allo specifico articolo;
- di avere considerato la distanza dalle discariche e le condizioni imposte dagli organi competenti;
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
- di conoscere condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di aver preso visione di tutte le norme, leggi e regolamenti regolanti lo smaltimento dei rifiuti;
- di aver preso visione di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare: del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 "Nuovo Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro" e s.m.i., nonché di aver preso visione di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione;
- di aver visionato gli elaborati tecnico amministrativi ritenendo senza alcuna riserva gli stessi eseguibili.

L'Appaltatore non potrà quindi opporre eccezione alcuna, durante l'esecuzione dei lavori, per la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme del presente documento.

1.3 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla D.L.

1.4 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'appalto verrà affidato a corpo, mediante procedura stabilita dalla stazione appaltante, con ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, secondo le modalità che verranno indicate nel bando.

1.5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data di aggiudicazione all'Impresa aggiudicataria. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente documento. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti nel termine prefissato decade automaticamente dall'aggiudicazione e l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio. La stazione Appaltante si riserva di far procedere all'inizio dei lavori anche in pendenza di stipulazione di contratto ai sensi dell'art. 17 DLgs n° 36/2023.

1.6 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale
- gli elaborati grafici progettuali
- l'elenco prezzi unitari
- il computo metrico estimativo
- l'analisi prezzi
- la relazione tecnica
- il cronoprogramma dei lavori
- il piano di manutenzione per le opere impiantistiche

In caso di discordanza tra le descrizioni contenute nell'elenco prezzi rispetto a quelle del capitolato speciale, prevalgono quelle dell'elenco prezzi.

1.7 - TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI. PENALE PER IL RITARDO

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nei seguenti termini:

- 62 (sessantadue) giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei  i. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto sia delle ferie contrattuali che dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura di giorni 6 (pari la 10 % del tempo esecuzione opere). Per tale motivo non saranno concesse proroghe in tal senso.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre al termine sopra stabilito, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà sottostare ad una penale stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale (al netto del ribasso), da detrarsi secondo le modalità previste dalla vigente normativa sui LL.PP.

La Direzione Lavori, sentito il RUP, ha facoltà di assegnare a suo insindacabile giudizio un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ed accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, così come previsto dall'art. 12 del DM 49/18.

1.8 - DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- contenere l'inquinamento acustico in virtù delle limitrofe attività.

2 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

2.1 - ORDINI DI SERVIZIO

La D.L. impartisce disposizioni all'Appaltatore mediante ordine di servizio che verranno comunicati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'Appaltatore ed al RUP; entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, l'Appaltatore deve comunicare, mediante posta elettronica certificata (PEC), eventuali contestazioni all'ordine impartito. Trascorso tale termine, l'ordine viene considerato accettato per intero e senza riserva alcuna.

Le disposizioni impartite verbalmente all'Appaltatore verranno immediatamente verbalizzate sul giornale dei lavori dalla D.L.

2.2 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, nel rispetto dell'art. 5 del DM del 7 marzo 2018 n. 49.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, come previsto dall'art. 5 comma 3 del DM del 7 marzo 2018 n. 49.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto nei modi previsti dall'art. 5 comma 4 del DM del 7 marzo 2018 n.49.

È facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto e comunque non prima che la determinazione di aggiudicazione sia divenuta efficace, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 36/2023; la D.L. provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale, come previsto dall'art 5 del D.M. 49/2018.

Per tutto quanto non espressamente riportato, si fa riferimento all'art. 5 del DM 49/2018.

Dalla data di consegna dei lavori, risultante dal verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

2.3 - PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante. Esso dovrà presentare all'approvazione della D.L. entro 7 (sette) giorni dalla aggiudicazione dei lavori un dettagliato

programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci che sia compatibile con il cronoprogramma di progetto. Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

2.4 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali da utilizzare dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati ed alle prescrizioni stabilite dalle norme e disposizioni legislative di regolamento ed altre particolari date nei successivi articoli del Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolar modo con riferimento ai punti 2.5 dell'allegato al D.M. 23/06/2022 l'Appaltatore dovrà fornire la documentazione attestante il rispetto dei requisiti inerenti i materiali da costruzione, si rimanda, per la disamina puntuale dei requisiti, al documento costituente parte integrante della documentazione a base di bando nominato "Relazione di verifica dei requisiti CAM".

Tale documentazione dovrà essere presentata alla figura del D.L. in fase di esecuzione dei lavori prima del conferimento in cantiere del materiale stesso, essa comunicherà tramite PEC l'approvazione del materiale all'Appaltatore.

Qualora la D.L. rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, in quanto ritenuti, per qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice, a sue cure e spese, dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

Per tutto quanto non descritto, si fa riferimento all' art. 6 del DM 49/2018 e al D.M. 23/06/2022 e suoi allegati.

2.5 - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

2.5.1 - NORME GENERALI

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e ciò anche quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco o nel presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e l'utile dell'Appaltatore.

Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

- 1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, comprese imposte, carico, trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove, etc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;
- 2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale nonché ogni spesa per forniture ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;
- 3) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e di mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli, ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale addetto al funzionamento, etc., per effettuare la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli a prestazioni ultimate;
- 4) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento a punto di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisorie, e quant'altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in alcun caso, diritto all' Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.

2.5.2 - MANO D'OPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti, e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

2.5.3 - NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed

allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

2.5.4 - TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrisponde alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

2.5.5 - MATERIALI A PIÈ D'OPERA O IN CANTIERE

Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, a numero, a peso. I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

- a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'appaltatore è tenuto a fare a richiesta della direzione dei lavori, come per esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione in legnami per casseri, travature, etc., alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione appaltante;
- b) la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
- c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi degli articoli del capitolato generale.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'impresa.

3 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

3.1 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore e altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione.

La proroga al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto è concessa in relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, su precisa richiesta dell'Appaltatore stesso presentata prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

I modi ed i documenti di sospensione e proroga sono definiti dal Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 121 del Codice dei Contratti che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la D.L. d'ufficio, o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

Nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui all'art. 121 commi 1, 2 e 6 del Codice dei Contratti.

In caso di sospensione totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art.121 del Codice dei Contratti, l'esecutore può richiedere il risarcimento dei danni subiti, come previsto dall'art.10 comma 2 del DM n. 49/2018.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore entro 2 (due) giorni dalla sua emissione, e deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito alla D.L. controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma 7, e 122, comma 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore entro 2 (due) giorni dalla sua redazione e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P..

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta scritta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori.

Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

Per tutto quanto non espressamente riportato, si fa riferimento all'art. 10 del DM 49/18 ed all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

3.2 - VARIAZIONI DEI LAVORI

L'Appaltatore non può attuare nessuna modifica ai lavori appaltati di sua esclusiva iniziativa. La violazione del divieto comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità. In nessun caso verranno riconosciute prestazioni non ordinate dalla D.L..

La Stazione Appaltante nei limiti e nelle condizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, può ordinare variazioni dei lavori in corso di esecuzione. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

3.3 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la D.L. potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni. Rimane vincolante, a tal proposito, l'autorizzazione dell'Amministrazione ad autorizzare orari e/o giorni straordinari di lavoro.

4 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

4.1 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia, incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I..

L'Appaltatore deve nel contratto eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, presso la sede dell'Ente Appaltante. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto, su istanza del D.L. o dell'Amministrazione, possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori con ampio mandato o al domicilio eletto.

L'Impresa è tenuta a designare un Tecnico regolarmente abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo Professionale che dimori per tutta la durata dell'appalto in luogo prossimo ai lavori, con l'incarico di Direttore del cantiere nell'ambito delle competenze professionali. Tale Tecnico assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica e curerà la fedele esecuzione dei lavori secondo le clausole contrattuali e le disposizioni della D.L.

Nel caso che il Tecnico incaricato non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare dichiarazione scritta autenticata da notaio per l'accettazione dell'incarico alle condizioni stabilite nel Capitolato. Il nominativo ed il domicilio del Tecnico di cui sopra dovranno essere comunicati prima dell'inizio dell'opera sia alla D.L. sia al Committente; quest'ultimo potrà richiederne in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi. Qualora, prima dell'inizio o durante il corso di lavori, il Tecnico di cui sopra intendesse interrompere il rapporto con l'Appaltatore, lo stesso dovrà darne comunicazione alla D.L. ed al Committente con almeno 15 giorni di preavviso. Dell'impegno al rispetto della suddetta clausola e della conseguente persistenza dello stato di responsabilità sino allo spirare del preavviso dovrà essere fatta espressa menzione nella lettera con la quale l'Appaltatore parteciperà il nome del Tecnico incaricato che dovrà essere controfirmata per accettazione dallo stesso.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto con il Tecnico, l'Appaltatore, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione, dovrà provvedere con le modalità sopraesposte alla relativa sostituzione del Tecnico direttore del cantiere. In difetto, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione ed all'Appaltatore saranno addebitate, in tale ipotesi e fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per ritardata ultimazione dei lavori. È obbligo esclusivo dell'Impresa predisporre l'attuazione delle norme di prevenzione infortuni in quanto Datore di lavoro e come tale avente il potere gerarchico e la possibilità economica di poterlo fare.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla D.L., la presenza in cantiere di personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo. Nel caso dell'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo da parte dell'Appaltatore, la D.L., potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione. In particolare compete esclusivamente all'Appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisorie, le rimozioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale sia dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando l'Amministrazione appaltante nonché il personale preposto alla D.L. sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento ed azione legale. La D.L. ha lo specifico compito di verificare per conto del Committente che l'esecuzione delle opere venga realizzata in conformità alle prescrizioni progettuali e contrattuali; non ha peraltro la potestà di interferire nell'organizzazione aziendale e nella progettazione e disposizione delle opere provvisorie di esclusiva pertinenza e responsabilità della ditta appaltatrice. Oltre agli oneri specificati in questo e negli altri articoli del presente Capitolato, sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri sotto elencati che si intendono compensati nei prezzi di offerta dei lavori a corpo:

- a) le tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto e degli eventuali atti supplementari;
- b) le spese per la stipulazione e registrazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, e per la predisposizione di tutte le copie in bollo dei documenti e del progetto che faranno parte del contratto medesimo nel numero necessario predisposto dall'Amministrazione appaltante, che comunque rimarrà sollevata da ogni responsabilità per mancata o ritardata registrazione;
- c) qualunque mezzo d'opera ed ogni onere per trasporto, carico, scarico, sollevamento e posizionamento di materiali ed apparecchiature costituenti gli impianti o comunque necessari per la realizzazione degli stessi e lo smantellamento, la rimozione e l'asporto degli impianti esistenti che saranno smantellati;
- d) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria;
- e) la cura e le spese per l'esecuzione delle opere provvisorie, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie, sia per proteggere i lavori eseguiti, sia per proteggere e mantenere efficienti altre opere come impianti, ecc. Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele per garantire l'incolumità agli operai, alle persone addette

ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità l'Amministrazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori;

- f) ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazioni e simili, inerenti all'igiene e la sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenersi, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi;
- g) le assicurazioni varie dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e la osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia assicurativa;
- h) il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui beni fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- i) le prove, che la D.L. ordini in ogni tempo e da eseguirsi presso gli istituti da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori;
- j) le spese e danno per occupazioni temporanee di aree per costituzione di cantiere e di accesso al medesimo ed ai lavori. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Amministrazione, ma le relative spese saranno sempre a carico dell'Impresa;
- k) le spese per la fornitura e posa in opera delle tabelle di indicazione dei lavori e dell'Impresa in luoghi successivamente designati dalla D.L.. L'Appaltatore si obbliga inoltre a mantenere sempre in ottimo stato i cartelli predetti e all'uopo eseguirà le riparazioni che si rendessero necessarie;
- l) la mano d'opera, l'assistenza tecnica e le spese occorrenti per le prove ed i collaudi in corso d'opera e definitivi, compresi i combustibili e l'energia elettrica;
- m) l'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari degli impianti e quelle di collaudo o certificato di regolare esecuzione;
- n) la guardiania e la sorveglianza di tutti i propri materiali, apparecchiature ed attrezzature depositate in cantiere, quindi il materiale in cantiere, installato o semplicemente immagazzinato, si intende affidato al personale della Ditta appaltatrice fino al collaudo provvisorio/CRE;
- o) l'onere di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione in vista della sua posa in opera e quello di trasportare a lavoro ultimato i residuati nei magazzini indicati dalla D.L.;
- p) le eventuali spese per concessioni governative;
- q) la cura e spese di preparazione di locali provvisti di illuminazione, riscaldamento, tavoli, sedie, per gli usi del personale e della D.L., nel numero e nelle località che saranno indicate dalla Direzione stessa;
- r) la manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'Appalto nel periodo che

trascorrerà dalla loro ultimazione al collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo o certificato di regolare esecuzione le opere in perfetto stato, rimanendo esclusi i danni prodotti da forza maggiore, e sempreché l'Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal Regolamento recante il capitolato generale d'appalto di lavori pubblici. Nell'arco di tempo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il definitivo o certificato di regolare esecuzione l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera;

- s) la fornitura sollecita, a richiesta della D.L., di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera ed ai cronoprogrammi di lavoro;
- t) la produzione di tutta la documentazione, in accordo con l'Ente Appaltante, per ottenere gli eventuali permessi ed autorizzazioni necessarie sia da Enti Pubblici che Privati ed il seguirne l'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni stesse, nonché il coordinamento delle visite o controlli disposte dagli Enti di cui sopra;

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere:

- alla ricerca ed al posizionamento di servizi generali interrati pubblici e privati (acquedotto, gas, fognature, Enel, ecc.) che possono interferire con i lavori. Sono a suo carico tutte le responsabilità ivi nascenti nonché tutti gli eventuali danni arrecati agli stessi e sanzioni conseguenti, nonché i lavori e gli eventuali oneri di spostamento e/o protezione, riparazione e ripristino definitivi e provvisori secondo le indicazioni degli Enti Gestori ed ogni altro onere derivante dall'esecuzione delle opere in luoghi di difficoltoso accesso e con limitate possibilità di manovra;

- all'allacciamento provvisorio per le necessità di cantiere, delle reti energetiche (Enel, acqua) e dei servizi (fognatura, ecc.);

- allo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, dei luoghi eventualmente assegnatole dalla Direzione e del quale la Ditta assuntrice si è servita durante l'esecuzione dei lavori per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzi, provvedendo alla custodia e sorveglianza di questi nel modo da essa ritenuto più opportuno e tenendo sollevata l'Amministrazione da qualunque responsabilità in merito.

L'Appaltatore dovrà:

- rispondere di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare a causa delle proprie opere o del suo personale, sia verso l'Amministrazione che verso terzi. Ugualmente la Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni infortunio conseguente alle azioni del proprio personale;
- effettuare le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali;
- conservare vie e passaggi, che venissero interessati dalle opere;
- formare un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire, nonché la pulizia e manutenzione dei cantieri stessi, l'inghiaimento e la sistemazione delle strade di transito e di servizio, dei piazzali di manovra o sosta, in modo da

rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;

- provvedere alle opere provvisorie ed ai materiali occorrenti per la costruzione delle baracche per il deposito dei materiali e per il ricovero del personale, nonché di locali per la D.L. ed il personale di sorveglianza;
- realizzare dei depositi e di tutti gli altri servizi per i mezzi ed i materiali di cantiere;
- ripristinare le aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per il cantiere e per i necessari accessi e piste di servizio, a perfetta regola d'arte, ripristinando l'esatto stato preesistente;
- realizzare un'adeguata recinzione del cantiere con un sistema atto ad impedire l'accesso di estranei nell'area del cantiere medesimo;
- eseguire opere provvisorie che si rendessero necessarie o che comunque la D.L. dovesse ritenere necessarie ai fini di una migliore esecuzione delle opere;
- rispondere in ogni caso della buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite con l'impiego di materiali forniti dall'Ente Appaltante. Nel caso in cui l'Appaltatore avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà sollevarsi da ogni responsabilità soltanto denunciando tempestivamente per iscritto la cosa alla D.L. e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti rilasciati in merito ai materiali medesimi da un competente Istituto sperimentale;
- provvedere a sua cura e spesa (a meno dei corrispettivi previsti nell'elenco prezzi) allo smaltimento, trasporto e consegna dei rifiuti di qualsiasi natura presso un raccoglitore/smaltitore/discarda autorizzata, osservando le norme vigenti in materia.
- Il cantiere e le opere devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia dall'Appaltatore durante tutto il corso dei lavori sino alla data dell'accettazione definitiva. In particolare, l'Appaltatore provvederà alla pulizia ed al mantenimento delle aree dei cantieri senza polveri durante le lavorazioni. Qualora l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, questi saranno fatti d'ufficio e l'Amministrazione si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto;
- utilizzare materiali da costruzione nuovi di fabbrica, privi di difetti costruttivi e devono rispondere alle prescrizioni riportate nei prezzi di elenco di offerta oltre a quanto definito nel Capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire prove e collaudi sia presso l'officina della Ditta appaltatrice sia presso i fabbricanti, oppure presso laboratori specializzati. Le spese relative a queste prove saranno a carico della Ditta appaltatrice. L'Amministrazione si assumerà solo le spese per fare eventualmente assistere alle prove i propri incaricati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento dal cantiere dei materiali e delle apparecchiature non ritenute idonee.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi indicati nell'elenco contrattuale e/o nel prezzo a corpo offerto, per cui nessun compenso spetta all'Impresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

4.2 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al D.M. n°123/04 e s.m.i.. L'offerta dovrà essere corredata da una polizza fidejussoria pari al 2% dell'importo dei lavori, (art. 106 D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.) (garanzia provvisoria).

L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la maggiorazione prevista in caso di ribassi d'asta superiore al 10% (art. 117 D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.). La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da una compagnia assicurativa autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La somma da assicurare è pari all'importo del contratto.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi punti 1 e 2. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004:

1- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);
partita 2) per le opere preesistenti: euro 250.000,00;
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 15.000,00;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

2- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui ai punti 1 e 2 sopra, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al punto 1, limitatamente alla lettera a), partita 1), e punto 2, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato regolare esecuzione; a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

4.3 - DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTA DENUNCIA AGLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED ANTINFORTUNISTICI

L'Impresa e, per suo tramite, le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici. È fatto medesimo obbligo di trasmettere periodicamente con cadenza quadrimestrale all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. È facoltà del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento e del Coordinatore di procedere alla verifica di tali versamenti all'atto della emissione dei certificati di pagamento.

5 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

5.1 - VALUTAZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il prezzo a corpo, oltre alle spese generali ed utili, comprende ogni e qualsiasi spesa ed onere per fornitura, lavorazione, messa in opera e protezione, per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera compreso i provvisori e di quant'altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio.

Manodopera: saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Noleggi: le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Trasporti: con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

5.2 - OPERE IN ECONOMIA

Non sarà ammessa l'esecuzione di opere in economia ad eccezione di quelle identificate dal progetto e quelle sole che risultassero assolutamente indispensabili. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione in economia che non sia stata preventivamente concordata con il Direttore dei Lavori ed autorizzata per iscritto.

Le eventuali opere eseguite in economia dovranno essere giornalmente annotate in duplice copia su apposito bollettario e dovranno essere giornalmente presentate per la convalida al Direttore dei Lavori o a suo delegato.

6 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

6.1 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori, da liquidarsi a corpo ammonta a € **49.214,48** (diconsi euro quarantanovemiladuecentoquattordici/48) oltre IVA, per le opere completamente eseguite in ogni loro parte. Nell'importo succitato si intendono compresi gli oneri di sicurezza generali, non soggetti a ribasso d'asta, pari a complessivi € **964,99** (diconsi euro novecentosessantaquattro/99).

6.2 - CATEGORIA DEI LAVORI – SUBAPPALTO

Ai fini del subappalto si stabilisce che le opere oggetto del presente capitolato sono ricomprese in lavori della:

- **Categoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento)** per l'importo di € **43.063,00** (diconsi euro quarantatremilasessantatre/00);
- **Categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)** per l'importo di € **6.151,48** (diconsi euro seimilacentocinquantuno/48).

Gli oneri per la sicurezza sono stati forfettariamente ripartiti in percentuale sugli importi di ciascuna categoria.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del codice.

Le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, in accordo e nei limiti dell'art 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il subappalto è autorizzato dall'ente appaltante a condizione che l'Appaltatore provveda:

a) a indicare all'atto dell'offerta, o nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

b) a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;

c) a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'ente appaltante, che provvede al rilascio entro 10 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;

d) a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;

e) a depositare il contratto di subappalto presso il comune almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;

f) a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese iscritte, se italiane o straniere non appartenenti a uno Stato membro della Comunità Europea, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo in casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e nei confronti delle quali non sussistono alcuno dei motivi di esclusione di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs 36/2023;

g) a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

h) a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione;

i) ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;

j) a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;

k) a trasmettere all'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori;

l) a trasmettere periodicamente all'ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri;

m) a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'appaltatore; nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo;

n) a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati previsti (estremi del contratto di subappalto) ed i dati di iscrizione all'A.N.C. o alla C.C.I.A.A.;

o) alla presentazione all'atto della richiesta, dei seguenti dati:

- tipo di lavoro e relativo importo;
- quantità dei lavori da eseguire che non potrà mai essere prevalente rispetto alla parte da eseguire in proprio dall'impresa capo-commessa;
- durata dei lavori;
- numero dei lavoratori impiegati suddivisi per qualifica professionale e mansioni;
- garanzia di non abbassamento dei livelli occupazionali da parte dell'Impresa appaltatrice e di non avere licenziato lavoratori di mansioni equipollenti nei sei mesi precedenti la richiesta di subappalto;

- dichiarazione del rispetto di leggi e contratti in solido con l'Impresa appaltatrice con garanzia del rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene ambientale;
- garanzia in solido con l'impresa subappaltante di accesso ai diritti di informazione;
- comunicazione preventiva sulle modalità tempi e tutto quanto sopra descritto alle Casse Edili ed alle organizzazioni territoriali competenti.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.

È vietato all'Appaltatore concedere in subappalto opere o parti di esse senza preventiva richiesta formale autorizzativa alla D.L. ed alla Stazione appaltante. È data altresì all'Amministrazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

6.3 - NUOVI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI

E' obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 60 comma 1 del Nuovo Codice degli Appalti nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento.

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo di cui sopra, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee

e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente paragrafo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

6.4 - ANTICIPAZIONI – PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in corso d'opera al netto del ribasso d'asta e della prescritta ritenuta di cui all'art. 117, comma 4 del D.Lgs 36/2023, al completamento delle seguenti lavorazioni:

- SAL 1: al completamento dell'opera.

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. può essere emessa un'anticipazione sul valore del contratto di appalto pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa di importo garantito pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti in acconto in corso d'opera, di cui all'art. 125 D.Lgs. n.36/2023 avverranno secondo le seguenti modalità indicate al primo capoverso. Seguirà SAL corrispondente al finale. Ad ogni stato di avanzamento verrà pagato l'importo relativo ai costi della sicurezza in proporzione percentuale all'avanzamento lavori. L'impresa dovrà presentare fattura in originale; tale fattura dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'Impresa attestante la regolarità nei confronti degli adempimenti contributivi. Qualora le opere di cui al presente appalto risultassero finanziate con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti fra la spedizione alla Cassa DD.PP. della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale. Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di richiedere lo scioglimento del contratto.

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene da lui definitivamente accettato senza alcuna riserva.

Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'esecutore.

La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Quest'ultima rimane, comunque, vincolata alla consegna da parte dell'impresa appaltatrice di tutte le certificazioni di settore (impianti e Prevenzione Incendi) ad essa competenti. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile ed è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 36/2023, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;

b) Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del D.Lgs. 36/2023. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'accertamento, da parte dell'amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

7 - CONTROLLI

7.1 - COLLAUDI

Durante l'esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante può richiedere ed effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale.

Per quanto riguarda le opere strutturali, il collaudatore potrà effettuare visite in cantiere e richiedere verifiche e prove sui materiali, così come regolamentato dalla legge 1086/71 e s.m.i..

Il collaudo degli impianti si svolgerà secondo le modalità indicate nella relazione a base di bando, comunque dopo che l'impianto è stato messo in funzione, provato e tarato come sopra descritto.

La richiesta di collaudo dovrà essere presentata per iscritto alla Committenza ed al Collaudatore che verrà eventualmente nominato.

Le date e le modalità di esecuzione dovranno essere concordate.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione il proprio personale competente per tutto il periodo relativo alle operazioni di collaudo.

L'Appaltatore, dovrà mettere a disposizione gli strumenti necessari per le misurazioni ed i rilevamenti del collaudo, richiesti dal Collaudatore.

Se non diversamente predisposto dalla D.L. , le operazioni di collaudo comprenderanno almeno le seguenti prove da svolgersi in corso d'opera e al termine delle lavorazioni:

7.2 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della D.L., al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tale operazione, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. La D.L. segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dalla D.L. o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante posta elettronica certificata (PEC) indirizzata alla D.L. ed al R.U.P.. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve la D.L. farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni della Direzione dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Foro di Novara. Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà appellarsi al Foro di Novara.

8 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

8.1 - C.R.E.

Il certificato di collaudo o regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

8.2 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL C.R.E.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il C.R.E. delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il C.R.E., e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del codice civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in modo da ostacolare il meno possibile l'uso dei locali.

9 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

9.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore nei casi previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante ha il diritto di risolvere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite con le modalità previste dal succitato art. 190.

La Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 D. Lgs. 36/23 comma 6 e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi ivi previsti, si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

9.2 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore derivanti dalla esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 31/03/2023, n.36, sono deferite ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile al Giudice del Foro di Novara.

10 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

L'Appalto è assoggettato all'osservanza delle disposizioni tutte vigenti in materia di LL.PP, ed in particolare:

- Decreto 07/03/2018, n. 49
- D. Lgs. 31/03/2023, n. 36;
- L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.
- D.M. 19.04.2000, n. 145 (Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP.);
- R.D.18.11.1923, n. 2440;
- R.D. 23.05.1924, n. 827;
- L. 19.03.1990, n. 55 per le parti non abrogate;
- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni affinché l'opera sia realizzata a regola d'arte, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

10.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., come regolamentato da DM n.145/00, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente capitolato.